CAMERA DEI DEPUTATI N. 1713-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(MARIOTTI)

alla Presidenza il 7 luglio 1969

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967

Presentata alla Presidenza il 3 febbraio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La approfondita e obiettiva valutazione dell'accordo aereo tra l'Italia e il Marocco, concluso a Roma l'8 luglio 1967, si articola su due punti-base di giudizio:

1) risponde ai princìpi della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 che disciplina i trasporti aerei civili internazionali;

2) per la parte normativa è conforme agli altri accordi bilaterali sinora conclusi.

Il trattamento fiscale, doganale, monetario, tecnico organizzativo, gli impegni reciproci per l'interpretazione e l'applicazione, con l'eventuale utilizzo del tribunale arbitrale, il diritto di revoca o di rifiuto della società di gestione (compagnia di bandiera) per alcuni fondati motivi, il diritto di denunzia dell'accordo stesso in ogni momento, la determinazione dei servizi, delle rotte, delle tariffe corrispondente alle norme comuni in-

ternazionali sono caratteristiche di un logico e funzionale ordinamento.

Per tali ragioni la Commissione propone l'approvazione e l'esecuzione dell'Accordo, sottolineando l'urgenza del completamento delle formalità costituzionali previste dall'articolo 21, affinché l'Accordo medesimo possa entrare in vigore compiutamente. Il ritardo di due anni nella presentazione al Parlamento è già negativamente giudicabile e non deve essere ulteriormente aggravato.

MARCHETTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È approvato l'accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 dell'accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.